



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

Prot. n. 14663

Cagliari, li 15.12.2015

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado
della Regione Sardegna
Loro Sedi

E, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici V – VI – VII – VIII
Ambiti Territoriali per le province di
Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano
Loro Sedi

Oggetto: Dimissioni dall'impiego del personale docente ed ATA e Decadenza.

Come noto, la disciplina delle dimissioni dall'impiego del personale del comparto scuola (docente ed ATA) è fissata dagli artt. 510 (parte III – Titolo I – personale docente) e 580 (parte III – Titolo II – personale ATA) del Decreto Legislativo 297/1994.

Annualmente il M.I.U.R. stabilisce il termine entro il quale il predetto personale può presentare, ovvero ritirare, la domanda di dimissioni dall'impiego, la quale diviene efficace a decorrere dalla data del 01 settembre successivo alla sua presentazione.

In alcuni casi, tuttavia, è accaduto che il personale dimissionario abbia abbandonato di fatto il proprio impiego in anticipo rispetto alla data del 01 settembre, senza alcuna preventiva autorizzazione, in forza alla domanda di dimissioni dall'impiego presentata.

Rispetto a tale ipotesi, le Istituzioni Scolastiche della Regione, in passato, hanno avviato i procedimenti volti alla decadenza dall'impiego del personale interessato, in applicazione del disposto di cui all'art. 127, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 3 del 1957.

In merito alla fattispecie sopra rappresentata, questo Ufficio Scolastico Regionale ritiene che l'istituto della decadenza dall'impiego non possa più trovare applicazione, dovendosi preferire l'avvio del procedimento disciplinare finalizzato all'applicazione della sanzione espulsiva del licenziamento.

Sul punto si evidenzia che l'Istituto della decadenza dall'impiego disciplinato dall'art. 127 del D.P.R. n. 3/1957 non risulta più applicabile a seguito della "privatizzazione" del pubblico impiego e dell'entrata in vigore del D.lvo 150/2009 che ha introdotto l'art. 55 quater, il quale prevede l'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso nei seguenti casi:

- Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiori a tre nell'arco di un biennio;
- Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiori a sette negli ultimi dieci anni;
- Mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'Amministrazione.

***** 1

Piazza G. Galilei, 36 - 09128 Cagliari
tel.: 070/650041



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

Tale disposizione ha carattere imperativo, come si ricava dalla lettura dell'art. 55, commi 1 e 2 del D.lvo 165/2001 e, pertanto, sostituisce le clausole contrattuali difformi ed abroga implicitamente le disposizioni normative di rango primario precedentemente emanate che risultino in contrasto con essa.

L'Istituto della decadenza dall'impiego non risulterebbe applicabile anche in forza all'art. 146 del CCNL del comparto scuola relativo al triennio 2006/2009, in quanto detta fonte contrattuale, nel richiamare il disposto di cui all'art. 69 del D.lvo 165/2001, dispone la disapplicazione delle disposizioni normative generali e speciali del pubblico impiego ancora efficaci alla data del 13.01.1994.

Inoltre, la fattispecie descritta nell'art. 127 del D.P.R. 3/1957 appare pienamente sovrapponibile a quella dell'art. 55 quater, comma 1, del D.lvo 165/2001, come novellato dal D.lvo 150/2009.

In entrambi i casi, infatti, la fattispecie astratta prospettata è costituita dall'assenza ingiustificata dal servizio, ovvero dalla mancata ripresa del servizio entro il termine fissato dall'Amministrazione a seguito di assenza ingiustificata.

Tuttavia, le condizioni previste per l'irrogazione della sanzione del licenziamento disciplinare si verificano prima di quelli che darebbero luogo alla decadenza.

Infatti, come sopra riportato, mentre l'art. 55 quater del D.lvo. 165/2001 sanziona l'assenza ingiustificata dal servizio che si protragga per oltre tre giorni nell'arco di un biennio, ovvero per oltre sette giorni negli ultimi dieci anni, la decadenza disciplinata dal D.P.R. 3/1957 avrebbe luogo per una assenza ingiustificata superiore ai 15 giorni, quindi per un periodo di assenza superiore a quella che potrebbe dare luogo al licenziamento disciplinare.

Da quanto sopra ne deriva che nel caso in cui si verificano le fattispecie di cui all'art. 55 quater, comma 1, lettera b) del D.lvo 165/2001 **non si possa applicare al personale docente di ruolo l'Istituto della decadenza di cui all'art. 127, comma 1, lettera c) del D.P.R. 3/1957** e a cui formula rinvio l'art. 510 del D.lvo 297/94.

Parallelamente, **in relazione al personale ATA, non trova applicazione l'art. 95, commi 6 e 7, del CCNL del comparto scuola 2006/2009**, nelle parti in cui prevedono rispettivamente la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione sino a 10 giorni per le assenze ingiustificate oltre dieci giorni o l'abbandono dal servizio, e la sanzione del licenziamento con preavviso per le assenze ingiustificate ed arbitrarie dal servizio per oltre dieci giorni consecutivi.

Si precisa che nei casi di assenza ingiustificata per periodi inferiori a quelli previsti dall'art. 55 quater del D.lvo 165/2001:

- Per il personale ATA continua ad applicarsi il disposto di cui all'art. 95, comma 6 del CCNL del comparto scuola, con relativo esercizio del potere disciplinare da parte del Dirigente Scolastico;
- Per il personale docente l'azione disciplinare dovrà essere avviata dal Dirigente Scolastico ed in ragione del principio di proporzionalità, potrebbe determinare l'applicazione della sanzione della sospensione dal servizio fino a 10 giorni con privazione della retribuzione.

Qualora a seguito di prima valutazione, il Dirigente Scolastico ritenga che in astratto al dipendente debba essere inflitta una sanzione disciplinare superiore a 10 giorni di sospensione dal servizio, dovrà procedere a trasmettere una dettagliata relazione illustrativa (corredata dalla apposita documentazione) al



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

competente U.P.D. entro il termine di 5 giorni dalla notizia del fatto così come prescritto dall'art. 55 bis, comma 3 del D. lvo 165/2001.

Inoltre, per il personale assunto con contratto a tempo determinato, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.M. 131/2007.

La prospettazione di cui sopra risulta coerente con i chiarimenti già forniti in materia dall'U.S.R. del Piemonte con dalla nota n. 7364 del 08.09.2014 e dall'USR per la Puglia con nota datata 03.11.2014, ed ha trovato conforto in diverse pronunce giurisprudenziali (ad es. Tribunale Civile di Chieti –sezione Lavoro, sentenza n. 536/2010).

Di recente la correttezza della posizione sopra prospettata è stata sostenuta dalla Sezione Regionale di Controllo della Regione Sardegna in occasione dell'Adunanza Pubblica che ha avuto luogo in data 10.12.2015.

Per quanto sopra esposto, nelle ipotesi di **assenza ingiustificata dal servizio o priva di valida giustificazione ovvero, in caso di mancata ripresa del servizio a seguito di specifica diffida ad adempiere**, le SS.LL. **non dovranno** avviare il procedimento finalizzato alla decadenza dall'impiego del personale della scuola previsto dall'art. 127 del D.P.R. n. 3/1957.

Nei casi di **assenza ingiustificata dal servizio o priva di valida giustificazione**, le SS.LL. **dovranno** provvedere senza indugio a trasmettere al dipendente interessato la specifica diffida a riprendere servizio, fissando il relativo termine di adempimento.

Nell'ipotesi in cui il **dipendente non abbia ottemperato alla diffida a riprendere servizio**, qualora si ritenga che la sanzione astrattamente applicabile al dipendente sia superiore rispetto alla sospensione dal servizio fino a giorni 10 (con relativa privazione della retribuzione), le SS.LL. dovranno trasmettere all'U.P.D. incardinato presso l'Ambito Territoriale di riferimento, **entro il termine di 5 giorni dalla notizia del fatto** , una circostanziata relazione illustrativa, corredata dalla documentazione del caso, così come prescritto dall'art. 55 bis, comma 3 del D. lvo 165/2001.

Ai sensi della medesima disposizione normativa appena citata, **la richiesta di attivazione del procedimento disciplinare dovrà essere contestualmente comunicata anche al dipendente interessato.**

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Feliziani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lvo 39/93

***** 3

Piazza G. Galilei,36 - 09128 Cagliari
tel.: 070/650041